

**Comune di Rimini**Settore Governo del Territorio  
Ufficio del DirigenteVia Rosaspina n.21- 47923 Rimini  
Tel. 0541 704929-704850-704970  
URL: <http://www.comune.rimini.it>  
c.f.-p.iva 00304260409*Documento firmato digitalmente*

All' Ordine degli Ingegneri della Provincia  
di Rimini

**[ordine.rimini@ingpec.eu](mailto:ordine.rimini@ingpec.eu)**

All' Ordine degli Architetti della Provincia  
di Rimini

**[oappc.rimini@archiworldpec.it](mailto:oappc.rimini@archiworldpec.it)**

Al Collegio dei Geometri della Provincia di  
Rimini

**[collegio.rimini@geopec.it](mailto:collegio.rimini@geopec.it)**

All'Ordine dei Geologi Regione Emilia-  
Romagna

**[oger@pec.geologiemiliaromagna.it](mailto:oger@pec.geologiemiliaromagna.it)**

Al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti  
Industriali Laureati

**[collegiodirimini@pec.cnpi.it](mailto:collegiodirimini@pec.cnpi.it)**

Alla Federazione Regionale dei Dottori  
Agronomi e dei Dottori Forestali  
dell'Emilia-Romagna

**[protocollo.odaf.forli-cesena-rimini@conafpec.it](mailto:protocollo.odaf.forli-cesena-rimini@conafpec.it)**

*E p.c.*

*Assessorato al Territorio*

*Direzione Generale e Dipartimenti dell'Ente*

*Al Personale SUE*

## Oggetto: indicazioni operative DL 18/2020 "Cura italia"

Con Decreto Legge n 18 del 17 marzo 2020 riguardante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n 70/2020) sono state adottate importanti disposizioni che riguardano anche i procedimenti amministrativi di competenza di questo Settore, rispetto a cui si intendono fornire prime indicazioni operative.

Considerato che le disposizioni contenute nell'art 103 del precitato decreto possono coinvolgere una serie disparata di ipotesi, data la specifica contingenza, i quesiti rispetto a singole fattispecie potranno essere rivolti alla Dott.ssa Elisabetta Righetti, inoltrando un'email all'indirizzo [elisabetta.righetti@comune.rimini.it](mailto:elisabetta.righetti@comune.rimini.it), che raccorderà il riscontro unitamente agli altri responsabili di procedimento.

Le disposizioni di interesse si sostanziano nei primi due commi di cui all'art 103 che verranno analizzati separatamente:

### PRIMO COMMA

#### ART 103 DL 18/2020 CO. 1°

*«Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento»*

**AMBITO OGGETTIVO: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AD INIZIATIVA DI PARTE** (es istanze di pdc, istanze di accesso agli atti, richieste di valutazione preventiva, approvazione/varianti di Piani Particolareggiati, approvazioni /varianti UMI PP Padulli) **O D'UFFICIO** (procedimenti repressivi, verifica d'ufficio di atti privati quali SCIA, SCEEA e CILA).

### TIPO DI TERMINI SOSPESI

Ordinatori (es termine ex art 10 L 241/90 per depositare memorie endoprocedimentali)

Perentori ( 1) termine al cui decorso si genera silenzio significativo es. termine di verifica della SCIA- 2) Termine al cui decorso sono imputate sanzioni : es pagamento oneri concessori, 3) Termine al cui decorso sono legate conseguenze giuridiche automatiche: es ordinanza di ripristino)

Propedeutici/endoprocedimentali (es termine di durata dell'istruttoria di un permesso di costruire)

Finali (termine finale dei procedimenti amministrativi ex art 2 L 241/90)

Esecutivi (termini contenuto in un ordine di ripristino per dare corso all'esecuzione volontaria dello stesso)

**Trattando di procedimenti amministrativi la norma non interessa la presentazione di atti privati a contenuto abilitativo:CILA, SCEA, SCIA.**

**Questi atti possono essere comunque depositati e se completi acquistano immediata efficacia secondo le disposizioni Regionali di riferimento (es 5 gg da deposito della SCIA ex art 14 LR 15/2013, completezza formale SCEA ex art 23 co 6 LR 15/2013). Si ritiene tuttavia che:**

-ad essere sospeso sia il termine perentorio per il controllo dei presupposti di legittimità della SCIA che decorrerà dal 15/04/2020. Ciò significa che a seguito della mancata consumazione del termine di controllo postumo fissato in 30 gg dal deposito della SCIA, la P.A. potrà intervenire con i provvedimenti conformativi/inibitori ordinari anche qualora non sussistano le condizioni previste per l'autotutela amministrativa dall'art 21 nonies L 241/90

-secondo quanto previsto del DPCM 22 marzo 2020 e dal Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n 47/2020, le attività d'impresa non rientranti nelle deroghe espressamente previste, sono sospese sino alla data del 3/04/2020, pertanto tali i lavori non potranno essere comunque avviati prima della medesima data. Ne consegue che le pratiche SCIA, relative alle attività edili, pur complete, dovranno essere depositate con l'opzione c.7.2. della modulistica unificata indicando la data del 3/04/2020 (ovvero altra eventualmente derivante da proroghe)

Vale la pena di porre in evidenza che per quanto riguarda le SCIA differite soggette a Conferenza di servizi opera invece la sospensione dei termini anzidetti.

Il Settore nei limiti della propria autonomia organizzativa continuerà a porre in essere tutte le attività di verifica formale dei titoli edilizi ed a portare a conclusione, ove possibile, le procedure di conferenza di Servizi.

Tuttavia quest'ultima attività richiede l'accordo tra più Enti al fine di poter derogare alla regola generale della sospensione illustrata e nei casi in cui questo non sia possibile, verranno comunque inoltrate le comunicazioni endo procedimentali utili al calcolo dei termini normativamente previsti.

Lo stesso dicasi per le SCIA complete ma in cui il termine di inizio lavori è differito al decorso dei 30 gg per la verifica della PA, in questo caso essendo il procedimento di verifica sospeso vale quanto riferito per le conferenze di servizi .

**COME OPERA LA SOSPENSIONE/ DIFFERIMENTO**

La sospensione opera sino al **15/04/2020**, per tutti quei termini:

- 1) che alla data del 23/02/2020 erano ancora pendenti, rimanendo fermi tutti gli effetti conseguenti a termini già spirati;
- 2) il cui decorso sia iniziato successivamente al 23/02/2020.

Salvo proroghe e considerata la peculiarità dell'istituto della sospensione rispetto a quello dell'interruzione (con la prima si ha un arresto temporaneo del decorso del termine mentre con la seconda il termine decorre ex novo) dal 15/04/2020 ricominceranno a decorrere i termini procedurali per il tempo residuo fermo quello già consumatosi:

### **di seguito alcuni esempi**

#### **Caso 1- termine in corso al 23/02/2020:**

Ordine di ripristino in cui è previsto il termine di 90 gg per l'esecuzione volontaria della demolizione impartita. Tempo già trascorso al 23/02/2020 = 20 gg; TERMINE RESIDUO a decorrere dal 15/04/2020= 70 gg.

Richiesta di integrazione documentale funzionale alla conclusione di un'istruttoria di pdc: termine conferito per l'integrazione pari a 60 gg, di cui 30 già decorsi prima del 23/02/2020, dal 15/04/2020 decorreranno i residui 30gg.

Termine di verifica postuma della SCIA efficace per cui sono trascorsi 15 gg prima del 23/02/2020, dal 15/04/2020 decorreranno gli ulteriori 15 gg.

Termine di verifica postuma della SCEA efficace per cui sono trascorsi 15 gg prima del 23/02/2020, dal 15/04/2020 decorreranno gli ulteriori 45 gg/75gg.

#### **Caso 2- termine il cui decorso è iniziato dopo il 23/02/2020 - va considerato che la disposizione statuisce che non si tiene conto del periodo di tempo che va dal 23/02/2020 ed il 15/04/2020,**

Ordine di ripristino in cui è previsto il termine di 90 gg per l'esecuzione volontaria: anche se il provvedimento è stato emesso prima del 17/03/2020 (data di entrata in vigore delle disposizioni in commento), il termine di 90 gg decorrerà dal 15/04/2020.

Richiesta di integrazione documentale funzionale alla conclusione di un'istruttoria di pdc: termine conferito per l'integrazione pari a 60 gg conferito con richiesta notificata dopo il 23/02/2020, dal 15/04/2020 decorreranno i complessivi 60gg.

Termine di verifica postuma della SCIA efficace presentata dopo il 23/02/2020, dal 15/04/2020 decorreranno i complessivi 30gg per la verifica di legittimità ad opera dell'Amministrazione.

Termine di verifica postuma della SCEA efficace presentata dopo il 23/02/2020, dal 15/04/2020 decorreranno i complessivi 60gg/90 gg per la verifica di legittimità ad opera

dell'Amministrazione cui possono seguire i provvedimenti conformativi/inibitori di cui si diceva poco sopra.

**Caso 3 - termine il cui decorso è già spirato al 23/02/2020** non sono possibili proroghe.

## SECONDO COMMA

*2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020". (...)»*

### **AMBITO OGGETTIVO: TERMINI DI DURATA DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED ATTI ABILITATIVI COMUNQUE DENOMINATI**

La disposizione è piuttosto generica ed attiene tanto ai provvedimenti amministrativi promanati dalla Pubblica Amministrazione (permesso di costruire, Atti ricognitori finali) ma anche agli atti privati aventi natura abilitativa (SCIA).

Evidentemente la disposizione intende prorogare i termini di validità dei provvedimenti amministrativi scaduti (o che scadranno) nel periodo temporale dal 31 gennaio al 15 aprile 2020, i quali pertanto conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

In forza del citato Decreto pertanto:

- rimangono fermi gli effetti dei titoli scaduti prima del 31/01/2020;
- riacquistano efficacia i titoli scaduti tra il 31/01/2020 ed il 17/03/2020 i quali scadranno il 15/06/2020;
- rimangono validi fino al 15/06/2020 i titoli che avevano scadenza tra il 17/03/2020 ed il 15/04/2020;
- rimangono ferme le scadenze diverse già fissate in una data successiva al 15/06/2020.

Vale la pena precisare che rimangono comunque efficaci le disposizioni ordinarie in tema di proroghe dei titoli edilizi.

Va tenuto in considerazione che come qualsiasi altro Decreto Legge, ai sensi dell'art 77 Cost le disposizioni in questo contenute perdono efficacia sin dall'inizio se entro 60 giorni dalla loro pubblicazione non sono convertiti in legge.

Il Dirigente

del Settore Governo del Territorio

Ing Carlo Mario Piacquadio

Protocollo N.0083221/2020 del 27/03/2020

'Class. ' 010.001008

Firmatario: CARLO MARIO PIACQUADIO

Documento Principale